

COMUNICATO STAMPA

Risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da 2i Towers S.p.A. su azioni ordinarie EI Towers S.p.A.

Modalità e termini di esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e di adempimento all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF

Revoca dalla quotazione delle azioni EI Towers S.p.A., a far data da venerdì 19 ottobre 2018

Milano, 10 ottobre 2018 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa – ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”) – da 2i Towers S.p.A. (l’“**Offerente**”) sulla totalità delle azioni ordinarie di EI Towers S.p.A. (“**EI Towers**” o l’“**Emittente**”), l’Offerente comunica quanto segue in ottemperanza agli artt. 41, comma 6, e 50-*quinquies*, comma 2, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 20545 del giorno 1 agosto 2018 (il “**Documento di Offerta**”) e pubblicato, in data 3 agosto 2018, sul sito internet dell’Offerente (www.2itowers.it), del *global information agent* Georgeson S.r.l. (www.georgeson.com/it) e di EI Towers S.p.A. (www.eitowers.it).

1. RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca IMI S.p.A. – intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta – risultano portate in adesione all’Offerta, durante il Periodo di Adesione, n. 27.540.869 Azioni, pari a circa il 97,447% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e, dunque, del capitale sociale di EI Towers, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.569.829.533,00.

Il quantitativo complessivo di Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione risulta dunque inferiore di n. 13 Azioni rispetto ai risultati provvisori comunicati dall’Offerente in data 5 ottobre 2018.

Si segnala che: a) né l’Offerente, né i Soggetti in Concerto hanno acquistato sul mercato azioni di EI Towers nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna; b) le Azioni Proprie sono state portate in adesione all’Offerta.

Si rammenta, inoltre, che – come già comunicato dall’Offerente in data 8 ottobre 2018 – l’Offerta è divenuta pienamente efficace a seguito dell’avveramento di tutte le Condizioni dell’Offerta.

Pertanto, tenuto conto delle n. 27.540.869 Azioni portate in adesione all’Offerta, l’Offerente verrà a detenere, ad esito dell’Offerta, una percentuale pari al 97,447% del capitale sociale dell’Emittente. L’Offerente acquisterà, quindi, tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione e il Corrispettivo dovuto dall’Offerente per ogni Azione portata in adesione durante il Periodo di Adesione, pari ad Euro 57,00, sarà corrisposto agli Aderenti nella giornata di venerdì 12 ottobre 2018, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su dette Azioni in favore dell’Offerente.

2. MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E DI ADEMPIMENTO ALL’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF

Alla luce dei risultati definitivi dell’Offerta, ricorrono i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto – del quale l’Offerente ha dichiarato, nel Documento di Offerta, l’intenzione di volersi avvalere – e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF in relazione alle residue n. 721.508 Azioni, pari al 2,553% del capitale sociale dell’Emittente (le “**Azioni Residue**”).

Esercitando il Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà, quindi, anche all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura, concordata con CONSOB e Borsa Italiana, avente ad oggetto tutte le Azioni Residue (la "**Procedura Congiunta**").

Ai fini della Procedura Congiunta, il Diritto di Acquisto e l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF saranno adempiuti dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al corrispettivo dell'Offerta (Euro 57,00), in conformità al disposto degli artt. 108, comma 3, e 111, comma 2, del TUF.

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari ad Euro 41.125.956,00 (il "**Prezzo di Acquisto**").

Il Prezzo di Acquisto verrà depositato dall'Offerente presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (la "**Banca**") su un conto corrente intestato all'Offerente e vincolato al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data venerdì 19 ottobre 2018, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito presso la Banca e la disponibilità del Prezzo di Acquisto.

In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente, in conformità al disposto dell'art. 111, comma 3, del TUF.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito presso la Banca del Prezzo di Acquisto, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Si rammenta che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del codice civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di Prezzo di Acquisto non riscossa dagli aventi diritto.

3. REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI EI TOWERS

In conformità al disposto dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione dalla quotazione sul MTA delle azioni dell'Emittente, nelle sedute di mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre 2018, e la revoca dalla quotazione a partire dalla seduta di venerdì 19 ottobre 2018.